

COMUNE DI SAN FIOR
Provincia di Treviso

PIANO PER LA LOCALIZZAZIONE
DEI PUNTI OTTIMALI DI VENDITA
DI GIORNALI E RIVISTE

Legge 5.8.1981 n.416 – 10.1.1985 n.1 – P.C.R. 21.6.1991 n.150

NORMATIVA
DICEMBRE 1993

INDICE

Art.1	Sfera di applicazione	pag.
Art.2	Distribuzione mediante apparecchi automatici	pag.
Art.3	Elaborati di piano	pag.
Art.4	Suddivisione del territorio comunale in zone	pag.
Art.5	Autorizzazione amministrativa ed esercizio delle rivendite	pag.
Art.6	Documentazione ed elementi a corredo della domanda di autorizzazione	pag.
Art.7	Concessione di occupazione di suolo pubblico	pag.
Art.8	Comunicazioni	pag.
Art.9	Esposizione dell'autorizzazione	pag.
Art.10	Decadenza e revoca dell'autorizzazione	pag.
Art.11	Limiti massimi del numero di punti di vendita	pag.
Art.12	Deroghe ai limiti massimi per il rilascio di nuove autorizzazioni	pag.
Art.13	Registrazione della dinamica di piano	pag.
Art.14	Criteri di priorità nel rilascio delle autorizzazioni	pag.
Art.15	Subingresso e trasferimento	pag.
Art.16	Criteri ubicativi degli esercizi	pag.
Art.17	Superfici minime delle rivendite	pag.
Art.18	Orari, turni di riposo e ferie	pag.
Art.19	Sanzioni	pag.

ART. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE

1. Il presente piano detta norme per la localizzazione dei punti di vendita di giornali quotidiani e periodici nel comune di San Fior in applicazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, modificata dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67, del Provvedimento del Consiglio Regionale 21 giugno 1991, n. 150, modificato dal Provvedimento del Consiglio Regionale 22.12.1992, n. 598.
2. Il piano viene adottato dal Consiglio Comunale sentite le organizzazioni regionali delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori, dei distributori e dei rivenditori.

Entro otto giorni dall'adozione il piano è depositato presso la Segreteria Comunale ed è tenuto a disposizione del pubblico per trenta giorni. Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito è data mediante avviso affisso nell'albo comunale.

Chiunque vi abbia interesse può presentare al Comune osservazioni entro trenta giorni dalla data di inizio dell'affissione.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al capoverso precedente, il Consiglio Comunale approva definitivamente il piano adottato, decidendo sulle osservazioni, se presentate.

Il Sindaco trasmette alla Regione il piano approvato e le successive variazioni.

3. Le norme del presente piano non si applicano:
 - a) alle vendite nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
 - b) per la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - c) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti, a mezzo di propri dipendenti ovvero a mezzo di incaricati con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della lettera a) del terzo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
 - d) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti. Detto servizio può essere svolto, anche con accordi di fornitura da parte del rivenditore della zona;
4. Per vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni specializzate, ancorché contemporaneamente distribuite nelle edicole, si intende anche quella effettuata all'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via ovvero all'ingresso delle medesime e nello spazio immediatamente antistante.

ART. 2 - DISTRIBUZIONE MEDIANTE APPARECCHI AUTOMATICI

1. La vendita di quotidiani e periodici a mezzo di apparecchi automatici, quando non effettuata negli esercizi di vendita o nelle loro immediate adiacenze, è soggetta ad autonoma autorizzazione comunale di cui all'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,

ed alle norme del presente regolamento. In questo caso il rilascio delle relative autorizzazioni dovrà avvenire tenendo conto delle esigenze o meno nel medesimo bacino di utenza di altri punti di vendita.

2. L'installazione in un esercizio o nelle sue immediate adiacenze di apparecchi automatici per la vendita di quotidiani e periodici, è subordinata soltanto, ove occorra, alle disposizioni di polizia stradale, ed è consentita al solo titolare dell'esercizio.
3. Per l'installazione di più apparecchi in un medesimo punto è rilasciata un'unica autorizzazione.

ART. 3 - ELABORATI DI PIANO

1. Il presente piano si compone di:
 - n. 1 Relazione;
 - n. 1 Normativa;
 - n. 1 Cartografia allegata al piano di adeguamento e sviluppo della rete di vendita.

ART. 4 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

1. Ai fini della legge 25.2.1987, n. 67, e del P.c.r. 21.6.1991, n. 150, il territorio comunale è suddiviso in 3 zone secondo i confini indicati nell'allegata planimetria e coincidenti con le zone commerciali indicate nel piano di adeguamento e sviluppo della rete di vendita:
 1. CAPOLUOGO
 2. CASTELLO ROGANZUOLO
 3. SAN FIOR DI SOTTO
2. Il territorio di ciascuna zona si suddivide nelle seguenti tre sub-zone:
 - I. centro urbano, corrispondente alle zone territoriali omogenee di tipo A, B e C, come definite dallo strumento urbanistico vigente, ai sensi del D.M. 2.4.1968; sono comprese in queste zone anche tutte quelle parti di territorio classificate in altro modo secondo il P.R.G. ma che sono confinanti o collegate direttamente con le zone A, B e/o C.
 - II. zone con particolare destinazione, corrispondenti alle zone territoriali omogenee di tipo D e F, come definite dallo strumento urbanistico vigente, ai sensi del D.M. 2.4.1968 o altre aree direttamente confinanti o collegate con queste zone D e/o F;
 - III. zona agricola, corrispondente alle zone territoriali omogenea di tipo E, come definite dallo strumento urbanistico vigente, ai sensi del D.M. 2.4.1968 o altre aree direttamente confinanti o collegate con queste zone E.
3. Viene istituita una ulteriore sub-zona corrispondente alle adiacenze dell'asse viario della statale "Pontebbana".

ART. 5 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ED ESERCIZIO DELLE RIVENDITE

1. L'attività di vendita di quotidiani e periodici è soggetta all'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nei casi di:

- a) apertura;
- b) trasferimento di esercizi esistenti, anche se nell'ambito della stessa zona e/o in altre sub-zone rispetto a quella di localizzazione originaria, secondo la definizione di cui all'art. 4;
- c) subingresso di esercenti l'attività di vendita:
 - il trasferimento dell'esercizio di rivendita di quotidiani e periodici per atto tra vivi o a causa di morte comporta la volturazione dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio e il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del P.C.R. 21.6.1991, n. 150;
 - l'autorizzazione al subingresso viene concessa su domanda del nuovo titolare da presentarsi entro sessanta giorni dalla registrazione dell'atto di compravendita o dalla regolarizzazione della pratica ereditaria;
 - in caso di trasferimento dell'esercizio a causa di morte, gli eredi hanno diritto di continuare l'attività della rivendita per il periodo necessario a ottenere l'autorizzazione al subingresso.

2. L'esercizio delle rivendite fisse di cui al comma 1 può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti, o affini entro il terzo grado. È consentita la collaborazione di terzi ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi.

L'affidamento in gestione è consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'età pensionabile.

- 3. L'autorizzazione per la vendita di soli giornali quotidiani e periodici è rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a persone giuridiche. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
- 4. L'autorizzazione al commercio in sede fissa rilasciata ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, per gli esercizi della grande distribuzione, per le librerie e/o per le rivendite di tabacchi, inserite in centri commerciali, come definiti dall'art. 47 del D.M. 4.8.1988, n. 375 comprende, qualora richiesta, l'autorizzazione per la rivendita di giornali quotidiani e periodici.
- 5. Non è consentito il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale.
- 6. In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo di titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze, o ad altri soggetti, la vendita anche porta a porta, di quotidiani e periodici e devono esporre sulla rivendita chiusa apposito cartello indicante il luogo e le modalità di svolgimento dell'attività di vendita. Se non è adempiuto tale obbligo di affidamento della vendita, le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente. Nei casi in cui l'impedimento sia dovuto a malattia o infortunio, il titolare dimostra con idonea documentazione tale stato e comunica al sindaco, che dispone adeguati controlli, la durata di tale impedimento e il soggetto al quale viene affidata la continuazione dell'esercizio. L'affidamento non può superare il periodo di malattia o dell'infortunio.
- 7. L'autorizzazione consente il recapito a domicilio di quotidiani e periodici a clienti che ne facciano richiesta.

Essa obbliga l'intestatario ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate.

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE ED ELEMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dai seguenti dati e documenti:
 - a) prova dell'iscrizione del richiedente al registro esercenti il commercio: la prova va data nei modi previsti dall'allegato n. 1 al D.M. 4.8.1988, n. 375;
 - b) ubicazione dei locali ove si intende svolgere l'attività di vendita;
 - c) superficie di vendita dei locali;
 - d) eventuale dimostrazione della disponibilità dei locali o dello spazio pubblico;
 - e) eventuali titolarità di altra autorizzazione all'esercizio di attività di commercio al dettaglio;
 - f) nel caso di subingresso:
 - se si tratta di subingresso per atto tra vivi, occorre allegare copia dell'atto di cessione o dell'atto di donazione o del contratto di affitto dell'azienda;
 - se si tratta di subingresso per causa di morte, occorre allegare idonea documentazione atta a dimostrare di aver acquisito il diritto di subentrare nell'azienda.

ART. 7 - CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Nel territorio comunale di San Fior viene prevista la concessione di occupazione di suolo pubblico da destinare a chiosco per la rivendita di giornali e riviste, per nuove autorizzazioni o per trasferimento delle esistenti, valutando le eventuali richieste in relazione alle norme urbanistiche e/o di viabilità.
2. La superficie di occupazione non può essere superiore ai 30 mq.
3. La superficie minima di vendita, per queste strutture, non può essere inferiore al 30% di quella prevista dal piano di adeguamento e sviluppo della rete di vendita.

ART. 8 - COMUNICAZIONI

1. Nelle seguenti fattispecie deve essere data comunicazione al Sindaco entro i 30 giorni successivi, fatto salvo il caso in cui non siano richiesti termini diversi:
 - a) sospensione dell'attività di vendita di durata superiore a 7 giorni per causa di forza maggiore;
 - b) sospensione volontaria dell'attività di vendita di durata non superiore ai 30 giorni; in questo caso deve essere data comunicazione almeno 10 giorni prima dell'inizio della sospensione;
 - c) continuazione dell'esercizio a mezzo di un familiare o altro sostituto nel caso di impedimento per malattia o infortunio ovvero di superamento del 65° anno di età; la comunicazione va data entro i successivi 7 giorni.
2. Il Comune verifica il rispetto delle condizioni che consentono le modifiche avvenute nell'esercizio senza che debba essere richiesta autorizzazione.

ART. 9 - ESPOSIZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE

1. Ogni titolare di autorizzazione è tenuto ad esporre l'autorizzazione medesima in modo ben visibile al pubblico nel locale di esercizio.

ART. 10 - DECADENZA E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

1. A norma dell'art. 14 del P.c.r. 21.6.1991, n. 150, il Sindaco procede alla revoca dell'autorizzazione alla rivendita di quotidiani e periodici nei seguenti casi:
 - a) che il titolare d'autorizzazione non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) di sospensione di attività dell'esercizio per oltre sei mesi;
 - c) venga affidata in gestione a terzi la rivendita esclusiva di quotidiani e periodici. In tal caso la revoca è disposta trascorsi i sessanta giorni da un'apposita diffida del Sindaco;
 - d) non venga assicurata parità di trattamento alle diverse testate. La revoca è disposta in caso di recidiva;
 - e) l'intestatario dell'autorizzazione venga cancellato dal registro esercenti il commercio, salvo non siano state presentate nel termine di novanta giorni regolari domande di subingresso.

ART. 11 - LIMITI MASSIMI DEL NUMERO DI PUNTI DI VENDITA

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni per la rivendita di quotidiani e periodici sino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi :

ZONE	SUB ZONE	numero massimo di rivendite (*) autorizzabili(**)
1. CAPOLUOGO	I - II	1 (1)
	III	-
2. CASTELLO ROGANZUOLO	I - II	1 (1)
	III	-
3. SAN FIOR DI SOTTO	I - II	1 (1)
	III	-

*) comprese le autorizzazioni attualmente esistenti.

(x) tra parentesi le autorizzazioni esistenti.

(**) oltre ad una autorizzazione da rilasciare lungo l'asse viario della statale "Pontebbana".

ART. 12 - DEROGHE AI LIMITI MASSIMI PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI

1. In deroga ai limiti massimi stabiliti nel precedente articolo, possono essere rilasciate nuove autorizzazioni nei casi seguenti:
 - a) in caso di chiusura temporanea di una rivendita a causa di forza maggiore, a favore dell'esercizio commerciale più prossimo, con priorità a esercizio affine che ne faccia richiesta e per un periodo non superiore a sei mesi;
 - b) nel caso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 5, comma 4;
 - c) nel caso di rivendita localizzata all'interno di presidi ospedalieri;
 - d) una autorizzazione che si collochi lungo od adiacente l'asse della statale "Pontebbana".

ART. 13 - REGISTRAZIONE DELLA DINAMICA DI PIANO

1. Le variazioni che intervengono nella rete di vendita vanno registrate presso l'Ufficio Comunale competente nei singoli atti che concorrono a determinarle.
2. Le disponibilità per nuove autorizzazioni di cui all'articolo 11, vanno tenute aggiornate,
 - aumentandole nei casi di:
 - b) cessazione di attività;
 - c) decadenza di autorizzazione;
 - d) revoca di autorizzazione;
 - e) autorizzazione di trasferimento ad altra sub-zona;
 - diminuendo le disponibilità nei casi di:
 - e) autorizzazione di nuova apertura;
 - f) autorizzazione di trasferimento di esercizi in zona con provenienza da altra sub-zona.
3. Il rilascio di autorizzazioni in deroga ai limiti massimi stabiliti dall'art. 11, nei casi previsti dall'art. 12, e la revoca o decadenza delle autorizzazioni medesime, non comportano diminuzioni o aumenti nelle disponibilità di cui all'art. 11.

ART. 14 - CRITERI DI PRIORITÀ NEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Ai fini dei criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni, precisati dall'art. 7 della legge 25.2.1987, n. 67 e dagli artt. 5 e 10 del P.c.r. 21.6.1991, n. 150, le domande concorrenti di autorizzazione verranno esaminate attenendosi alle seguenti priorità:
 - a) domande di autorizzazione per:
 - trasferimento di esercizio da zona satura o da zona in cui non è prevista la localizzazione, ad altra zona che presenta disponibilità numerica;
 - b) domande di autorizzazione per:
 - apertura di nuovo esercizio.
2. Le domande di autorizzazione concorrenti, debbono essere esaminate secondo il seguente criterio di priorità:
 - a) domanda di trasferimento da zona o sub-zona satura in una località ottimale indicata nell'articolo 11;

- b) domande presentate dai gestori che dimostrino, mediante idonea documentazione da allegare alla domanda, di aver gestito una rivendita per almeno dodici mesi in modo continuativo;
 - c) domande presentate dai richiedenti che dimostrino, mediante idonea documentazione da allegare alla domanda, di possedere titoli di professionalità nel settore delle rivendite di quotidiani e periodici, acquisite attraverso l'attività svolta presso un punto di vendita, continuativamente per almeno un anno;
 - d) nel caso di concorrenza fra domande per l'esercizio di punti di vendita esclusivi e punti di vendita promiscui, ai soggetti che intendano effettuare l'esercizio esclusivo dell'attività di rivendita;
 - e) nel caso di concorrenza fra domande per l'esercizio di punti di vendita esclusivi, ai soggetti che presentano la migliore soluzione urbanistica in termini di localizzazione e accessibilità;
 - f) nel caso di concorrenza tra più domande per l'esercizio di punti vendita non esclusivi, ai soggetti titolari di autorizzazioni al commercio affine.
3. A parità di condizioni sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande;
 4. Per data di presentazione delle domande si intende quella di spedizione della raccomandata di inoltro della domanda o quella di protocollo se consegnata a mano;
 5. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei soggetti che gestiscono il punto di vendita all'atto della domanda ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge n. 67/87.
 6. Qualora, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente piano, non vengano presentate domande per la gestione dei punti ottimali di vendita, individuati dal piano di localizzazione, l'autorizzazione alla rivendita di quotidiani e periodici può essere concessa ai titolari di altre autorizzazioni al commercio.

ART. 15 - SUBINGRESSO E TRASFERIMENTO

1. Il trasferimento dell'esercizio di rivendita di quotidiani e periodici per atto tra vivi o a causa di morte comporta la volturazione dell'autorizzazione, sempre che sia provato al comune l'effettivo trapasso dell'esercizio e il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del p.c.r. n. 50 del 21.6.1991.
2. L'autorizzazione al subingresso viene concessa su domanda del nuovo titolare da presentarsi entro sessanta giorni dalla registrazione dell'atto di compravendita o dalla regolarizzazione della pratica ereditaria.
3. In caso di trasferimento dell'esercizio a causa di morte, gli eredi hanno diritto a continuare l'attività della rivendita per il periodo necessario a ottenere l'autorizzazione al subingresso.
4. Le procedure e le modalità del trasferimento di cui al comma precedente sono disciplinate dalle norme di cui alla legge 1971, n. 426, e relativo regolamento di esecuzione.
5. Non è consentito il trasferimento della sede della rivendita anche nell'ambito della stessa zona, o settore, se non in conformità alle localizzazioni determinate dal piano comunale, previa autorizzazione del comune stesso.
6. Nel caso di impossibilità a svolgere l'attività di vendita per cause di forza maggiore, il comune deve comunque autorizzare lo spostamento del punto di vendita, ricercando

altresì, ove l'impedimento non sia temporaneo, una nuova localizzazione del punto di vendita stesso o ricollocandolo in uno dei punti ottimali di vendita localizzati dal piano.

ART. 16 - CRITERI UBICATIVI DEGLI ESERCIZI

1. L'autorizzazione ad una nuova apertura o ad un trasferimento può essere rilasciata a condizione che la localizzazione dell'esercizio di vendita proposto sia compatibile con la normativa degli strumenti urbanistici vigenti.

ART. 17 - SUPERFICI MINIME DELLE RIVENDITE

1. Per punti di vendita esclusivi, la superficie di vendita dei locali deve rispettare quanto previsto dal piano di adeguamento e sviluppo della rete di vendita del comune di San Fior.
2. Per punti di vendita non esclusivi la superficie di vendita destinata alla autorizzazione per giornali e riviste deve corrispondere ad almeno il 50% di quella risultante dal calcolo previsto dal piano di adeguamento e sviluppo della rete di vendita per la presenza di più autorizzazioni.

ART. 18 - ORARI, TURNI DI RIPOSO E FERIE.

1. I comuni predispongono annualmente, su proposta delle associazioni e delle organizzazioni sindacali di categoria, apposito calendario di orari di apertura, dei turni di chiusura domenicali e festivi nonché dei turni di chiusura per ferie, tali da garantire l'apertura di almeno la metà dei punti vendita esistenti. Nei periodi di chiusura le rivendite devono esporre apposito cartello indicante il punto di vendita aperto più vicino.

ART. 19 - SANZIONI.

1. Nel caso di esercizio dell'attività o di trasferimento della sede della rivendita senza possesso della prescritta autorizzazione, il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art. 39, ultimo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426 e della legge 30 luglio 1974, n. 324.
2. Si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000 nel caso in cui l'attività sia svolta in forma ambulante in condizioni diverse da quelle contemplate all'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
3. Ai titolari delle autorizzazioni per la vendita dei quotidiani e periodici è fatto divieto di:
 - a) sospendere l'attività per un periodo superiore a un mese all'anno, senza l'autorizzazione preventiva del sindaco per gravi documentati motivi o per cause di forza maggiore;
 - b) riservare diverso trattamento alle diverse testate;
 - c) affidare in gestione la rivendita.
4. Le trasgressioni di cui al punto b) del precedente comma comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000; quelle di cui ai punti a) e c) da lire 300.000 a lire 3.000.000.
5. In caso di recidiva, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, può procedersi

anche alla revoca dell'autorizzazione.

6. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il sindaco con ordinanza, secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e le relative somme sono introitate direttamente dal comune.

COMUNE DI SAN FIOR

Provincia di Treviso

ADOTTATO dal Consiglio Comunale con atto n. 13 del 13.3.1995 in atti al CO.RE.CO. al n. 2407 del 23.3.1995, avente in oggetto "Piano per la localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste: adozione".

IL SINDACO

Carniel ing. Fiorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Osti Gigliola

PUBBLICATO all'Albo Pretorio in allegato alla delibera sopracitata per 15 giorni consecutivi dal 21.3.1995 al 4.4.1995 ai sensi art. 47 Legge 8.6.1990 n. 142 senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

APPROVATO dal Consiglio Comunale con atto n. 31 del 29.5.1995 in atti al CO.RE.CO. al n. 4204 del 9 6.1995, avente in oggetto "Piano per la localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste: approvazione".

IL SEGRETARIO COMUNALE

RIPUBBLICATO all'Albo Pretorio in allegato alla delibera sopracitata per 15 giorni consecutivi dall'8.6.1995 al 21.6.1995 ai sensi art. 47 Legge 8.6.1990 n. 142 senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PIANO è entrato in vigore il 30.6.1995